



S/A

COMUNE DI SORTINO

Prov. di Siracusa

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01/03/99

N. 1312 di sped.
Data 31-3-99

OGGETTO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.-

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno uno del mese di Marzo
alle ore, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla seduta ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1) ASTUTO	GABRIELE	si		10) RADICIA	LUIGI	si	
2) RIGAZZI	LEOPOLDO	si		11) SULMICELLI	MASSIMO	si	
3) MICELI	ALDO	si		12) BONGIOVANNI	FRANCESCO	si	
4) SALEMI	LUIGI		si	13) FILOSA	FRANCESCO	si	
5) TERRANOVA	SEBASTIANO	si		14) NISI	GIUSEPPE	si	
6) GIACCOTTO	SEBASTIANO	si		15) SCARROZZA	LUIGI		si
7) CIAFFAGLIONE	GIUSEPPE	si					
8) SANTACROCE	FELICE	si					
9) BUCELLO	VINCENZO	si					

Assegnati n. 15
in carica n. 15

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori consiglieri:

Presenti n. 13
Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Filosa Francesco nella sua qualità di Presidente.
- Partecipa il Segretario Comunale Signor Dr. Giuseppe Italia la seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori: SULMICELLI - BONGIOVANNI - TERRANOVA

IL PRESIDENTE

Passando a trattare l'argomento posto al n.6 dell'O.D.G. proponendone l'approvazione.

Il Consigliere Astuto chiede qualche delucidazione in merito.

Il Sindaco illustra brevemente i principi del Regolamento per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche.

La proposta viene messa ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con propria precedente deliberazione n.120 del 17/05/1994, venne approvato, in relazione al disposto del capo II del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n.507, il "Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".

Visto che, l'Art.51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n.446, abolisce, con decorrenza dal 1° Gennaio 1999, la detta tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Visto che, l'Art.63, comma 1, del richiamato D.Lgs. n.446/1997, concede ai Comuni la facoltà di assoggettare, con apposito regolamento, al pagamento di un canone la stessa occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche.

Ritenuto, anche in relazione alla necessità di assicurare il pareggio del Bilancio e per ragioni di equità, di dovere istituire il detto canone.

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla Giunta Comunale.

Visto l'Art.5 della Legge 8 Giugno 1990, n.142.

Ritenuto lo schema di regolamento proposto per l'approvazione corrispondente pienamente alle esigenze di questo Comune.

Visto il D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni.

Vista la Legge 8 Giugno 1990, n.142 e successive modificazioni.

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti unanimi espressi per alzata e seduta dai n.13 Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

1) E' istituito, con decorrenza dal 1° Gennaio 1999, in applicazione dell'Art.63 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n.446, il "Canone di

concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".

2) Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:

"REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE".

che si compone di n.51 articoli e n.3 tabelle che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.-

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

S O M M A R I O

Art.	OGGETTO	Pag.	Art.	OGGETTO	Pag.
	CAPO I - NORME GENERALI			Passaggio pedonale	16
1	Istituzione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	2		Occupazione di spazi ed aree pubbliche	16
2	Definizioni	2		Occupazione di spazi ed aree pubbliche	16
3	Oggetto e scopo del regolamento	2		CAPO V - TARIFFE	
4	Gestione del servizio	2	28	Suddivisione del territorio comunale	18
5	Responsabile del servizio	2	29	Tariffe per le occupazioni permanenti	18
6	Oggetto del canone	4	30	Tariffe per le occupazioni temporanee	18
7	Soggetti attivi e passivi	4	31	Detrazioni dal canone	18
	CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI			CAPO VI - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	
8	Domanda di concessione	6	32	Agevolazioni	20
	Domanda di concessione	6	33	Esenzioni	20
9	Deposito cauzionale	6		CAPO VII - CONTROLLI - CONTENZIOSO	
10	Concessione	6	34	Disciplina dei controlli - Privacy	22
11	Conclusione del procedimento	8	35	Relazione del Responsabile	22
12	Disciplinare	8	36	Contenzioso	22
13	Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - Diritti di terzi	8		CAPO VIII - SANZIONI ED INTERESSI RAVVEDIMENTO	
14	Revoca delle concessioni e delle autorizzazioni	8	37	Occupazioni abusive	24
15	Rinuncia alla concessione	8	38	Sanzioni	24
16	Decadenza della concessione	10	39	Ritardati od omessi versamenti	24
17	Sospensione delle concessioni	10	40	Irrogazione immediata delle sanzioni	24
18	Subingresso nella concessione	10	41	Altre violazioni	24
19	Rinnovo delle concessioni	10	42	Procedimento di irrogazione delle sanzioni	24
20	Norme per la esecuzione dei lavori	10	43	Ravvedimento	24
21	Osservanza delle norme del Codice della Strada	12		CAPO IX - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE	
22	Occupazioni d'urgenza	12	44	Tariffe per le aziende erogatrici di pubblici servizi	28
23	Riscossioni coattive - Rimborsi	12	45	Concessioni in atto	28
24	Limiti alle occupazioni stradali	12	46	Riaccertamento delle occupazioni	28
	CAPO III - DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE E VERSAMENTO DEL CANONE			CAPO X - NORME FINALI	
25	Denuncia dell'occupazione	14	47	Norme abrogate	28
26	Modalità dei versamenti - Termini - Differimenti	14	48	Pubblicità del regolamento e degli atti	28
27	Pagamanti a rate - Importi minimi	14	49	Entrata in vigore del regolamento	28
	CAPO IV - PASSI CARRABILI		50	Casi non previsti dal presente regolamento	28
	Passaggio pedonale	16	51	Rinvio dinamico	28
				ALLEGATI	30

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. È istituito, in questo Comune, a decorrere dal 1° gennaio 2001, in applicazione dell'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il "CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE", che, ad ogni effetto di legge, costituisce entrata di natura e carattere patrimoniale.

2. Il canone di concessione di cui al comma 1 trova applicazione in tutto il territorio comunale.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- "occupazione": la disponibilità di spazi pubblici sottratti così all'uso della collettività in generale;
- "occupazioni permanenti": sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- "occupazioni temporanee": sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
- "suolo pubblico" o "spazio pubblico": le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;
- "regolamento": il presente regolamento;
- "canone": il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- "concessione": l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche la ricevuta del pagamento del canone per le occupazioni temporanee;
- "passo carrabile": manufatti costruiti anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;
- "occupazione continuativa": per occupazione continuativa si intende quella ripetitiva nel corso dell'anno;
- "occupazione non continuativa": per occupazione non continuativa si intende quella fatta in più periodi.

ART. 3 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, informato ai criteri di cui all'art. 63, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, fra l'altro, compiutamente:

- a) la procedura da seguire, osservate le norme di legge in materia, per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'atto di concessione;
- b) la determinazione delle tariffe;
- c) il pagamento del canone;
- d) le agevolazioni;
- e) l'accertamento e le sanzioni;
- f) il periodo transitorio.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 64 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 4 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è gestito:

- a) in forma diretta;

~~XXXXX soggetto pubblico o privato avente requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
XXXXX o XXXX venga prescelta per la gestione del servizio di concessione, con la stessa finalità, sarà approvato il capitolato
XXXXX~~

ART. 5 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il responsabile del servizio, cui è affidata la gestione del canone, è designato con Determinazione Sindacale.

2. Il responsabile del servizio cui è affidata la gestione del canone di concessione provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del detto canone, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. È in facoltà del responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

~~XXXXX caso di gestione di concessione di cui al comma 2, lettera a), del presente regolamento, il concessionario~~

NOTA ALL'ART. 1

— D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Art. 63 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

1. Le province e i comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52 prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servizio di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:

a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
 b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
 c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;

d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;

e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;

f) previsione per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, di una speciale misura di tariffa determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per l'ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta non meno del 50 per cento, in sede di prima applicazione il predetto canone è determinato forfettariamente su base dei seguenti criteri:

1) per le occupazioni del territorio comunale, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottodivise classi di comuni:

1.1) fino a 20.000 abitanti lire 1.250 per utente;

1.2) oltre 20.000 abitanti lire 1.000 per utente;

2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui ai punti 1) e 2) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

g) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, delle occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, a quelle concesse, e previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone né superiore al doppio del canone stesso, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

NOTA ALL'ART. 3

— D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Art. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti per vizi di legittimità davanti agli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:

1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui dall'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53;

2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al pregeetto articolo 53;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

— La Legge n. 142/1990 reca: «*Ordinamento delle autonomie locali*».

— La Legge n. 43/1988 reca: «*Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657*».

— Il D.P.R. n. 602/1973 reca: «*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*».

— Il R.D. n. 639/1910 reca: «*Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato*».

Art. 63 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: è riportato in nota al precedente art. 1.

Art. 64 - Disposizioni finali e transitorie.

1. Le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti e gli articoli 62 e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.

2. Il comune può prorogare fino al 31 dicembre 1998, a condizioni da stabilire tra le parti, i contratti di gestione di cui agli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data.

3. Se il comune si avvale della facoltà di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, l'oggetto dei vigenti contratti di concessione di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è limitato al servizio delle pubbliche affissioni, fatta salva la revisione delle condizioni contrattuali da definire tra le parti e la facoltà di recesso del concessionario.

— Il D.Lgs. n. 507/1993 reca: «*Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale*».

— Legge 27.12.1997, n. 449.

Art. 50 - Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali.

1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo il istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.

— Il testo del comma 133, lettera b) dell'art. 3 della citata legge n. 662/1996 e il seguente: «*133. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:*

a) — i) (Omissis);

ii) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva.

ART. 6 - OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone le occupazioni, di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque, su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni, di cui sia ritenuto il titolo valido, di cui al comma 1, nonché le occupazioni autorizzate in altro modo, con esse quelle poste in essere con contratto ed impianti di servizi pubblici realizzati in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private e alle quali risulta dovuto nei modi e nei termini di legge, servizio di pubblico passaggio.

ART. 7 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

A large rectangular area with a solid top border and a solid bottom border. The interior is filled with horizontal dotted lines, providing a template for handwritten notes or entries.

ART. 8 - DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione, in carta resa legale, da presentarsi all'ufficio.....Tributi....., s'appositi moduli messi a disposizione dal detto ufficio comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.
2. Ogni richiesta di occupazione deve essere motivata da uno scopo come: l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.
3. Ai gestori di negozi e pubblici esercizi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte in presenza degli interessati.
5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in.....30.....giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di tanti giorni quanti ne decorrono fra la richiesta integrazione ed perfezionamento della pratica.
6. Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini fissati dalla richiesta, con determinazione del responsabile del servizio, da notificare all'interessato, ne sarà disposta l'archiviazione.

~~**ART. 9 - RIMBORSO DI SPESE**~~

~~La richiesta di concessione di cui al precedente articolo 8 dovrà essere allegata la quietanza della cassa comunale attestante il versamento e l'importo delle somme di cui al seguente prospetto~~

AUTORIZZAZIONE RICHIESTA	RIMBORSO SPESE STAMPATI	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	DIRITTI DI SOPRALLUOGO	TOTALE
Occupazioni permanenti				
Passi carrabili				
Occupazioni temporanee				

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma, determinato in via forfettaria, potrà essere variato in ogni momento con liberazione della Giunta Comunale. Le somme versate a questo titolo non saranno mai rimborsate.

ART. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Responsabile del servizio potrà prescrivere la costituzione di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.
2. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento di autorizzazione o di concessione sarà restituita, a richiesta dell'interessato, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti, e comunque non prima di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.
3. Quando le opere eseguite comportino, nell'arco di sei mesi, la necessità di ulteriore manutenzione della strada e delle sue pertinenze, detto deposito sarà trattenuto per il tempo necessario a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.
4. Qualora il richiedente rinunci alla domanda avrà diritto ad ottenere la restituzione integrale della cauzione.

ART. 10 - CONCESSIONE

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, le occupazioni permanenti su spazi ed aree pubbliche non potranno aver luogo se non dietro concessione del responsabile del servizio..... il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel suo contesto, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine cui dovrà procedersi alla occupazione e alla eventuale costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che il richiedente è tenuto ad osservare.
2. Se ritenuto opportuno, il responsabile del servizio..... potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto, il cui schema dovrà essere sottoposto al parere preventivo della Giunta Comunale.
3. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il responsabile del servizio potrà esonerare dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.
4. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

NOTA ALL'ART. 8

— Legge n. 241/1990.

Art. 2.

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

ART. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del servizio, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente, la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola al relativo provvedimento per farne parte integrante.

ART. - DISCIPLINARE

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 11 dovranno prevedere di:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato, sempre fatti salvi i diritti di terzi;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) versare all'epoca stabilita il canone relativo;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che, in ogni caso, fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non accordata, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 - l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. Copia del disciplinare di concessione o del contratto, a cura del funzionario competente al rilascio o stipulazione, dovrà essere trasmessa all'ufficio preposto alla riscossione del canone nonché all'ufficio di polizia Municipale per i controlli di competenza.
3. Il disciplinare di concessione o il contratto devono essere tenuti dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ART. - AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari. Le dette autorizzazioni, se di competenza comunale, debbono essere acquisite d'ufficio.
2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. - REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua prima destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione o l'autorizzazione.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato in anticipo, senza interessi.
4. La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposita determinazione di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nella determinazione di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART. - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale di cui all'art. 10. Non sono rimborsabili le somme versate a titolo di rimborso di spese per stampati, diritti di sopralluogo o di istruttoria che si dovessero rendere necessari ai fini dell'istruttoria della concessione.
2. Se l'occupazione è in corso all'atto della rinuncia, non si farà luogo al rimborso dei canoni già versati. Il rimborso dell'eventuale

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

deposito cauzionale di cui al precedente articolo 10 sarà disposto solo dopo avere accertata la regolare rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 16 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite dal presente Regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
 - a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte del Comune.
3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 14.

ART. 17 - SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. È in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree date in concessione, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 14.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente o di altro Regolamento.

ART. 18 - SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione dell'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a qualsiasi titolo, a terzi, l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 90 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio, a suo nome, della nuova concessione proponendo all'amministrazione apposita domanda con indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata o pervenuta per successione.
3. Se l'originario concessionario è in regola con il pagamento del canone quello della nuova concessione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Per la nuova concessione:

~~XXXXXX~~

 - dovrà essere eventualmente ricostituita la nuova cauzione;
 - dovranno essere prescritte tutte le condizioni della vecchia concessione.
5. L'originario concessionario, nel caso di avvenuta costituzione della cauzione di cui al precedente art. 10 dovrà, nella forma scritta, rinunciare alla concessione e richiedere il rimborso della costituita cauzione. Il rimborso sarà disposto, con apposita determinazione, dal responsabile del servizio.

Art. 19- RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi lo stesso assorbito dal puntuale versamento del canone dovuto.

Art. 20- NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o a terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
3. È vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Art. 21 - OSSERVANZA DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

1. In sede di esame delle domande dovrà essere preliminarmente accertato il rispetto delle norme di cui:
 - al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo Codice della Strada",
 - al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, di attuazione del Codice della Strada.
2. L'accertamento di cui al comma precedente sarà sempre disposto dal Comando della Polizia Municipale.

Art. 22 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 42 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 23 - RISCOSSIONI COATTIVE - RIMBORSI

1. Per la riscossione coattiva del canone e delle sanzioni troveranno applicazione le procedure previste dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.
2. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso l'ufficio provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell'eseguito pagamento.
3. Tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed ai rimborsi rientrano nella competenza del responsabile del servizio di cui al precedente articolo 5.

Art. 24 - LIMITI ALLE OCCUPAZIONI STRADALI

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, è consentita l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizioni che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

NOTA ALL'ART. 23

— D.P.R. n. 43/1988

Art. 69 - Riscossione di altre entrate. (Sostituito dall'art. 6, comma 6-bis, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, modificato con D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12-11-1990, n. 331, modificato con l'art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

1. Il concessionario del servizio provvede alla riscossione coattiva dei canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, nel caso di mancato spontaneo pagamento.

2. Provvede altresì, su richiesta e d'accordo con gli enti interessati, alla riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate patrimoniali e assimilate nonché dei contributi di spettanza delle regioni, delle province anche autonome, dei comuni, dei consorzi di enti locali, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle aziende municipalizzate, delle aziende consorziate, delle società di gestione di servizi comunali e di altri enti locali. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, per la riscossione delle entrate di cui al comma 3 l'accordo fissava in favore del concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate, da determinarsi in relazione ai costi di gestione della riscossione affidata e in misura che assicuri un'adeguata remunerazione.

3. Qualora la riscossione delle entrate patrimoniali, assimilate e dei contributi non venisse affidata al competente concessionario e fatto divieto agli enti locali di avvalersi, per la riscossione di dette entrate, di enti, organismi e società, comunque strutturati e denominati, diversi dal proprio tesoriere. Per gli eventuali contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 165, di conversione del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, il divieto si applica a partire dalla data di scadenza, restando esclusa ogni possibilità di rinnovo degli stessi.

3-bis. (Comma aggiunto con l'art. 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) Per gli enti diversi dalle regioni, dai comuni e dalle province anche autonome la possibilità di avvalersi del concessionario del servizio di riscossione dei tributi è condizionata al rilascio, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, di apposita autorizzazione. L'autorizzazione non è necessaria per gli enti che, al 31 dicembre 1997, abbiano già stipulato con il concessionario del servizio l'accordo di cui al comma 2.

— Vedi il D.M. 28 dicembre 1989, riportato sotto la voce n. 0,21 della raccolta tributi.

— D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.

Art. 11 - 1. Se più soggetti sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e delle entrate iscritte nei ruoli emessi ai sensi degli articoli 67, 68 e 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, la cartella di pagamento è notificata soltanto al primo intestatario della partita iscritta a ruolo; a ciascuno degli altri soggetti tenuti in solido, il concessionario della riscossione che ha ricevuto in carico il ruolo invia una comunicazione informandolo del contenuto e della notifica della cartella con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento alla scadenza di rata, sarà iniziata nei suoi confronti la procedura di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; prima di iniziare tale procedura il concessionario deve altresì notificare l'avviso di mora di cui all'articolo 46 del decreto n. 602 del 1973.

2. Se i soggetti iscritti a ruolo solidalmente responsabili del pagamento sono in numero superiore a tre, i termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto 28 gennaio 1988, n. 43, sono elevati di due mesi per ogni soggetto iscritto a ruolo oltre il terzo.

— omissis —

— Codice Civile.

Art. 2752 - Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione dell'anno precedente.

Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

CAPO III - DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE E VERSAMENTO DEL CANONE

Art. 25 - DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE

1. Il versamento del canone indicato nell'atto di concessione di cui al precedente art. 10 tiene luogo, ad ogni effetto, della denuncia di occupazione permanente che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
2. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone secondo le modalità di cui al successivo articolo 26, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Art. 26 - MODALITÀ DEI VERSAMENTI - TERMINI - DIFFERIMENTI

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti tramite:
 - a) il conto corrente postale a mezzo dello speciale bollettino intestato al Comune;
 - b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
 - c) il versamento tramite il sistema bancario;
 - d) il versamento diretto presso l'ufficio economato o altro incaricato.
2. I canoni relativi alle occupazioni permanenti dovranno essere versati nei termini seguenti:
 - a) per l'anno del rilascio, nel termine previsto dall'atto di concessione;
 - b) per gli anni successivi entro il mese di gennaio.
3. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste al precedente comma 1.
4. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 2 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 3° grado.
5. Sono considerati validi i versamenti fatti da parte di uno solo dei contitolari purché il canone sia stato pagato per intero, nel termine prescritto.

Art. 27 - PAGAMENTI A RATE - IMPORTI MINIMI

1. Qualora, per le occupazioni permanenti ovvero per le occupazioni temporanee ricorrenti, l'ammontare annuo del canone superi lire 500.000, su richiesta dell'interessato, può essere consentito, nell'atto di concessione, il versamento in rate bimestrali di uguale importo, con applicazione degli interessi legali. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il concessionario perde il detto beneficio e deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non versata pena la decadenza della concessione.

~~Non è ammesso il versamento del canone qualora questo sia di ammontare superiore a lire 200.000.~~

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

CAPO IV - PASSI CARRABILI

Art. 29 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. La domanda di concessione di passo carrabile e manufatti simili, osservate le particolari norme edilizie ed urbanistiche nonché degli altri regolamenti comunali, è sottoposta al parere dell'ufficio di Polizia Municipale.
2. Il parere di cui al precedente comma dovrà essere richiesto d'ufficio entro 5 giorni dall'acquisizione della domanda al protocollo e pronunciato entro 15 giorni successivi.

Art. 30 - PASSI CARRABILI - INDIVIDUAZIONE

1. Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di occupazione del suolo, tutti i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Art. 31 - SUPERFICIE ASSOGGETTATA A CANONE

1. La superficie dei passi carrabili da assoggettare a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 10. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

Art. 32 - ACCESSI A RASO

1. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi a raso e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può essere, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

NOTA ALL'ART. 33

- L'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 è riportato in nota all'art. 1.

NOTA ALL'ART. 34

- L'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 è riportato in nota all'art. 1.

NOTA ALL'ART. 35

- L'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 è riportato in nota all'art. 1.

NOTA ALL'ART. 36

- L'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 è riportato in nota all'art. 1.

Area con linee puntate per le aggiunte, variazioni e note.

CAPO VI - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 32 - AGEVOLAZIONI

1. Sui canoni determinati in applicazione delle tariffe di cui al capo V, sono concesse, in relazione al disposto dell'art. 63, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 446/1997 le seguenti riduzioni:

a) del 80... per cento, nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;

b) del 80... per cento, per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;

c) del 75... per cento, per occupazioni, permanenti o temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché prive di appoggi al suolo pubblico.

2. Le agevolazioni di cui al precedente comma saranno concesse dal responsabile del servizio, su richiesta scritta degli interessati, con apposita determinazione.

Art. 33 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) i balconi, le verande, i bow-windows e simili infissi di carattere stabile;

c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

g) le occupazioni di aree cimiteriali;

h) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

i) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;

l) la concessione di aree di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) o agli altri enti di promozione sportiva;

m)/...../.....;

n)/...../.....;

2. Le esenzioni di cui alle lettere f), h), i) ed l) saranno concesse dal responsabile del servizio, su richiesta scritta degli interessati, con apposita determinazione.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

NOTA ALL'ART. 37

— L'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 è riportato in nota all'art. 1.

NOTA ALL'ART. 38

— Il comma 1, lettera c), dell'art. 87, del D.P.R. n. 917/1986 è il seguente:

•1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

— OMISSIS —

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

CAPO VII - CONTROLLI - CONTENZIOSO

Art. 34 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI - PRIVACY

1. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle occupazioni in corso.
2. È fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il canone, per la notifica, al concessionario, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione del canone o maggiore canone dovuto, delle sanzioni e degli interessi.
3. Tutti i controlli sono organizzati dal responsabile del servizio il quale si avvale, in relazione alle specifiche competenze, dei servizi tecnici e della Polizia Municipale.
4. Anche nell'attività di controllo dovranno essere sempre osservate le norme di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, a tutela della riservatezza dei cittadini.

Art. 35 - RELAZIONE DEL RESPONSABILE

1. Il responsabile del servizio, entro il mese di gennaio di ciascun anno, dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
 - a) l'organizzazione del personale;
 - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.
3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4. Tutti i provvedimenti del "responsabile del servizio" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'Albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.
5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 36 - CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

NOTA ALL'ART. 41

— Legge n. 1034/1971.

Art. 5 - Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni o di servizi pubblici. Si applicano, ai fini dell'individuazione del tribunale competente, il secondo e il terzo comma dell'art. 3.

Resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle dei tribunali delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli artt. 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 37 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto titolo o difformi da esso o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 43, in aggiunta al pagamento del canone dovuto.

2. In caso di occupazione abusiva il responsabile del servizio previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Resta comunque a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

4. Per la cessazione dell'occupazione abusiva, limitatamente ai beni demaniali, il comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

Art. 38 - SANZIONI

1. Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, equiparate a quelle concesse, è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 100% del canone dovuto.

2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice.

Art. 39 - RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30% per cento di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente ed è ridotta del 50% se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla scadenza.

3. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente.

Art. 40 - IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 37, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. È ammessa la definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 41 - ALTRE VIOLAZIONI

1. Le violazioni delle norme regolamentari e delle prescrizioni fatte in sede di rilascio della concessione o della autorizzazione, non incidenti sulla determinazione del canone, sono punite con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da L. 100.000 a L. 200.000. Si applicano le norme di cui al Capo 1, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 42 - PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.

2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, ~~espresso~~ dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato può definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione, contestualmente al canone dovuto.

4. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 e l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

5. Trova applicazione l'art. 51 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

NOTA ALL'ART. 46

— Legge n. 689/1981.

CAPO I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE Sezione I - Principi generali

- Art. 1 - Principio di legalità.
- Art. 2 - Capacità di intendere e di volere.
- Art. 3 - Elemento soggettivo.
- Art. 4 - Cause di esclusione della responsabilità.
- Art. 5 - Concorso di persone.
- Art. 6 - Solidarietà.
- Art. 7 - Non trasmissibilità dell'obbligazione.
- Art. 8 - Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.
- Art. 9 - Principio di specialità.
- Art. 10 - Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo.
- Art. 11 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Sezione II - Applicazione

- Art. 13 - Atti di accertamento.
- Art. 14 - Contestazione e notificazione.
- Art. 15 - Accertamenti mediante analisi di campioni.
- Art. 16 - Pagamento in misura ridotta.
- Art. 17 - Obbligo del rapporto.
- Art. 18 - Ordinanza-ingiunzione.
- Art. 19 - Sequestro.
- Art. 20 - Sanzioni amministrative accessorie.
- Art. 21 - Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie.
- Art. 22 - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
- Art. 23 - Giudizio di opposizione.
- Art. 24 - Concessione obbligatoria con un rito.
- Art. 25 - Impugnabilità del provvedimento del giudice penale.
- Art. 26 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.
- Art. 27 - Esecuzione forzata.
- Art. 28 - Prescrizione.
- Art. 29 - Devoluzione dei proventi.
- Art. 30 - Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale.
- Art. 31 - Provvedimenti dell'autorità regionale.

NOTA ALL'ART. 3

— D.Lgs. n. 213/1998.

TITOLO VII CONVERSIONE IN EURO DELLE SANZIONI PECUNIARIE ESPRESSE IN LIRE

Art. 51 - Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali.

Art. 43 - RAVVEDIMENTO

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un $\dots/8\dots$ nei casi di mancato pagamento del canone o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un $\dots/8\dots$ nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del canone, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del saggio legale.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

A large rectangular area with a solid top border and a solid bottom border. The interior is filled with horizontal dotted lines, providing a template for writing notes or additional information.

CAPO IX - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 44 - TARIFFE PER LE AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. In sede di prima applicazione il canone annuo dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera f), dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in L. 1,250..... per utente, con un minimo di L. 1.000.000 (unmilione).

2. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

Art. 45 - CONCESSIONI IN ATTO

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono rinnovate con il versamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per contrasto con le norme del presente regolamento.

2. È data facoltà, al responsabile dell'ufficio, di richiedere, per l'eventuale aggiornamento degli atti, agli interessati, eventuale documentazione integrativa.

Art. 46 - RIACCERTAMENTO DELLE OCCUPAZIONI

1. Al fine di dare corretta e completa applicazione alle norme del presente regolamento, il responsabile dell'ufficio, sulla scorta degli atti in suo possesso e delle eventuali necessarie integrazioni d'ufficio, darà corso alla revisione di tutte le concessioni.

2. La revisione di cui al comma 1 si concluderà con un provvedimento di liquidazione da notificare all'interessato entro il mese di ottobre e troverà applicazione, per i versamenti dovuti, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. I riaccertamenti di cui ai precedenti commi, saranno eseguiti per zona nell'ordine risultante dal precedente art. 28.

CAPO X - NORME FINALI

Art. 47 - NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 48 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 49 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione.

Art. 50 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

Art. 51 - RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

NOTA ALL'ART. 49

– L'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 è riportato in nota all'art. 1.

NOTA ALL'ART. 53

– Legge n. 241/1990.

Capo V - Accesso ai documenti amministrativi.

Art. 22 - 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.

– La legge 15 maggio 1997, n. 127, all'art. 17, comma 91, testualmente recita:

"91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai documenti, ove non già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro adozione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241."

GIURISPRUDENZA DEI T.T.A.A.R.R.

– La nozione di tutela della sfera giuridica dell'interessato, cui fa riferimento l'art. 22 primo comma L. 7 agosto 1990, n. 241, non va riferita al solo esercizio delle azioni in sede giurisdizionale, ma comprende anche «momenti di partecipazione all'interno del procedimento amministrativo e l'assunzione di iniziative idonee ad incidere in concreto nella sfera dei poteri autoritativi, tenuto conto delle situazioni soggettive che si intendono salvaguardare.

(T.A.R. Calabria - CZ - n. 765, in data 7/10/1996, ne: i «T.A.R.» fasc. n. 12/1996, pag. 4709).

Tabella B) Tariffe per le occupazioni permanenti espresse in metri quadrati e lineari.

Il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

Ctg	ATTIVITÀ SVOLTA	Coefficiente moltiplicatore	CANONE ANNUO		
			SUOLO	SOPRASSUOLO	SOTTOSUOLO
I	Tariffa base	1	34.000	27.200	27.200
	Distributori carburanti ed altri distributori automatici	1,75	59.500	47.600	47.600
	Passi carrabili				
	Accessi a raso				
	Aziende erogatrici di pubblici servizi o ad esse strumentali: In prima applicazione il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la tariffa di f.1.250 per utente.				
II	Tariffa base	1	28.900	23.120	23.120
	Distributori carburanti ed altri distributori automatici	1,75	50.575	40.460	40.460
	Passi carrabili				
	Accessi a raso				
	Aziende erogatrici di pubblici servizi o ad esse strumentali: In prima applicazione il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per le tariffe di f.1.250 per utente.				
III	Tariffa base	1			
	Distributori carburanti ed altri distributori automatici				
	Passi carrabili				
	Accessi a raso				
	Aziende erogatrici di pubblici servizi o ad esse strumentali				
IV	Tariffa base	1			
	Distributori carburanti ed altri distributori automatici				
	Passi carrabili				
	Accessi a raso				
	Aziende erogatrici di pubblici servizi o ad esse strumentali				

La tariffa base trova applicazione per tutte le concessioni per le quali l'attività svolta non è elencata nella rispettiva categoria.

Tabella C) Tariffe per le occupazioni permanenti espresse in metri lineari.

Il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata ai metri lineari occupati e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

Ctg.	ATTIVITÀ SVOLTA	Coefficiente moltiplicatore	CANONE ANNUO		
			SUOLO	SOPRASSUOLO	SOTTOSUOLO
I	Tariffa base	1			
	Distributori carburanti ed altri distributori automatici				
	Passi carrabili				
	Accessi a raso				
	Aziende erogatrici di pubblici servizi o ad esse strumentali				
II	Tariffa base	1			
	Distributori carburanti ed altri distributori automatici				
	Passi carrabili				
	Accessi a raso				
	Aziende erogatrici di pubblici servizi o ad esse strumentali				
III	Tariffa base	1			
	Distributori carburanti ed altri distributori automatici				
	Passi carrabili				
	Accessi a raso				
	Aziende erogatrici di pubblici servizi o ad esse strumentali				
IV	Tariffa base	1			
	Distributori carburanti ed altri distributori automatici				
	Passi carrabili				
	Accessi a raso				
	Aziende erogatrici di pubblici servizi o ad esse strumentali				

La tariffa base trova applicazione per tutte le concessioni per le quali l'attività svolta non è elencata nella rispettiva categoria.

Tabella C Tariffe per le occupazioni temporanee espresse in metri quadrati e lineari.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

Ctg.	ATTIVITÀ SVOLTA	Coefficiente moltiplicatore	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO			CANONE OCCUPAZIONE SOPRASSUOLO			CANONE OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO		
			MENSILE	GIORNALIERO	ORARIO	MENSILE	GIORNALIERO	ORARIO	MENSILE	GIORNALIERO	ORARIO
I	Tariffa base	1	60.000	2.000	85	48.000	1.600	65	48.000	1.600	65
	Aree di mercato	0,6	36.000	1.200	51	—	—	—	—	—	—
	Spettacoli viaggianti	0,1	6.000	200	83	—	—	—	—	—	—
	Cantieri edili	0,5	30.000	1.000	42	—	—	—	—	—	—
	Produttori agricoli	0,5	30.000	1.000	42	—	—	—	—	—	—
II	Tariffa base	1	51.000	1.700	70	40.800	1.360	56	40.800	1.360	56
	Aree di mercato	0,6	30.600	1.020	42	—	—	—	—	—	—
	Spettacoli viaggianti	0,1	5.100	170	7	—	—	—	—	—	—
	Cantieri edili	0,5	25.500	850	35	—	—	—	—	—	—
	Produttori agricoli	0,5	25.500	850	35	—	—	—	—	—	—
III	Tariffa base	1									
	Aree di mercato										
	Spettacoli viaggianti										
	Cantieri edili										
	Produttori agricoli										
IV	Tariffa base	1									
	Aree di mercato										
	Spettacoli viaggianti										
	Cantieri edili										
	Produttori agricoli										

- La tariffa base trova applicazione per tutte le concessioni per le quali l'attività svolta non è elencata nella rispettiva categoria.
- Per le occupazioni continuative superiori al mese intero trova applicazione la tariffa mensile per i mesi interi. La frazione di mese viene calcolata proporzionalmente.
- Per le occupazioni non continuative la tariffa viene applicata distintamente per ciascun periodo.

Tabella E) Tariffe per le occupazioni temporanee espresse in metri lineari.

Il canone è commisurato ai metri lineari occupati e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:


Ctg.	ATTIVITÀ SVOLTA	Coefficiente moltiplicatore	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO			CANONE OCCUPAZIONE SOPRASSUOLO			CANONE OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO		
			MENSILE	GIORNALIERO	ORARIO	MENSILE	GIORNALIERO	ORARIO	MENSILE	GIORNALIERO	ORARIO
I	Tariffa base	1									
	Aree di mercato										
	Spettacoli viaggianti										
	Cantieri edili										
	Produttori agricoli										
II	Tariffa base	1									
	Aree di mercato										
	Spettacoli viaggianti										
	Cantieri edili										
	Produttori agricoli										
III	Tariffa base	1									
	Aree di mercato										
	Spettacoli viaggianti										
	Cantieri edili										
	Produttori agricoli										
IV	Tariffa base	1									
	Aree di mercato										
	Spettacoli viaggianti										
	Cantieri edili										
	Produttori agricoli										

- La tariffa base trova applicazione per tutte le concessioni per le quali l'attività svolta non è elencata nella rispettiva categoria.
- Per le occupazioni continuative superiori al mese intero trova applicazione la tariffa mensile per i mesi interi. La frazione di mese viene calcolata proporzionalmente.
- Per le occupazioni non continuative la tariffa viene applicata distintamente per ciascun periodo.

Il presente regolamento:


- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del
con atto n.....;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal.....
ai.....;
- 3) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta
del..... n.....;
- 4) È stato ripubblicato all'albo pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co., prima richiamata, per 15
giorni consecutivi dal..... al.....;

Data.....



Il Segretario Comunale

.....



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
FRANCESCO FILOSA

Il Segretario Comunale
DR. GIUSEPPE ITALIA

Il Consigliere Anziano
DOTT. GABRIELE ASTUTO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 21/03/1999 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 11, comma 1);

- con lettera n., in data, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:

= sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);

= sezione provinciale di (Art. 17, comma 2);

Dalla residenza Comunale, li

L'Addetto: SCAMPORLINO MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. SSA ROSA PUCCIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal al come previsto dall'Art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:

- dell'atto (Art. 18, comma 6);

- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2);

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

- Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).

Dalla residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

N° Div.

La Commissione Regionale di Controllo nella seduta del

Letta ed esaminata la deliberazione in oggetto;

Visto l'Art. 80 Ord. EE.LL. approvato con L.R. 15/03/63, n. 16;

DICHIARA

di non avere riscontrato in essa vizi di legittimità.

Siracusa, li

p.c.c. **IL SEGRETARIO**

IL PRESIDENTE